

La comunicazione Pec e le indagini finanziarie dirette ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio

di Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis

La rosa degli adempimenti previsti per i soggetti investiti dagli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio si è recentemente arricchita di un ulteriore onere particolarmente gravoso.

Dall'8 agosto scorso, difatti, per effetto della pubblicazione del provvedimento congiunto Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza (prot. 105953 del 8 agosto 2014), i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi in materia di antiriciclaggio, sono stati inclusi tra i potenziali destinatari dello strumento istruttorio di accertamento dei reati connessi all'illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero (c.d. "indagini finanziarie").

Attraverso tale strumento, gli organi ispettivi a ciò deputati, in pratica non i singoli uffici o reparti ma l'unità speciale costituita tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, sono autorizzati a richiedere in maniera diretta (a determinate categorie di soggetti specificatamente individuate dalla normativa tributaria) specifiche informazioni riguardanti le attività finanziarie intercorse con paesi esteri.

Lo strumento non rappresenta una novità normativa assoluta, essendo già operativo da alcuni anni per richieste dirette agli operatori finanziari, ma ha trovato, dopo le modifiche introdotte con decreto legge n. 97/2013, una applicazione "erga omnes" a tutti i soggetti destinatari degli adempimenti antiriciclaggio contenuta nel D. Lgs. n. 231/2007.

Pertanto dalla detta data sono tenuti a riscontrare le richieste informative avanzate dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate (tramite l'UCIFI) anche i seguenti soggetti:

ardia arrivaliza o aarrigenzia aene zini ate (trainite r oon i) arione roogaenti ooggetti	
ල	Dottori commercialisti ed esperti contabili;
ල	Consulenti del lavoro;
ල	Tributaristi;
ල	Notai;
ල	Avvocati;
ල	Centri di elaborazione dati;
ල	Associazioni di categoria (che svolgono attività in materia di contabilità e tributi);
ල	Periti;
ල	Società di revisione;
ල	Soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili;
ල	Centri di assistenza fiscale;
ලා	Patronati.



Risultano altresì inclusi anche i soggetti che esercitano attività di impresa nei settori delle agenzie di giochi e scommesse, concorsi a pronostico ed agenzie immobiliari.

Essendo la posta elettronica certificata la modalità tecnico-operativa normativamente prescritta per consentire Il dialogo tra gli organi ispettivi ed i soggetti tenuti a fornire le informazioni richieste, il primo adempimento richiesto ai nuovi potenziali destinatari delle richieste informative è stato la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da acquisire nella banca dati delle "fonti investigative".

Tale informazione va resa all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2014, mediante predisposizione di un file telematico sulla base delle caratteristiche del tracciato record approvato, utilizzando i consueti canali telematici di trasmissione Fisconline o Entratel.

L'attenzione degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, complice una miope campagna mediatica intrapresa dalla stampa professionale specializzata, si è curiosamente focalizzata sullo specifico adempimento comunicativo dei dati di pec, sottovalutando il ben più gravoso onere piombato improvvisamente sulle spalle dei professionisti.

Le categorie professionali hanno giudicato illegittima la pretesa di una specifica comunicazione di tali dati anagrafici, trattandosi di notizie già in possesso della Pubblica Amministrazione. Ciò in quanto sia gli ordini professionali che il registro delle imprese, sono tenuti a riversare, con periodicità stabilita, i dati anagrafici e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei propri iscritti al Ministero dello Sviluppo Economico, che gestisce l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI-PEC).


Accogliendo tali rimostranze, basate sul principio (più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito) di unicità della Pubblica amministrazione, con la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha operato un dietro-front, dispensando di fatto dall'adempimento di comunicazione i soggetti per i quali tali dati risultino già acquisiti negli archivi INI-PEC.

L'Agenzia tuttavia, nella fretta di smentire se stessa, sembra aver trascurato il particolare che le notizie necessarie all'implementazione del registro degli indirizzi elettronici istituito ad uso degli organi ispettivi (di cui al Provvedimento 22 dicembre 2005, punto 7.2, del Direttore dell'Agenzia delle entrate), valicano quelle direttamente acquisibili dall'archivio INI-PEC, con l'effetto che, con tutta probabilità sarà pertanto necessaria una terza puntata della fiction "comunicazione pec" che provveda a colmare il vuoto normativo sancendo, alternativamente, o il ripristino dell'adempimento così come inizialmente previsto dal provvedimento di agosto, o una specifica esenzione (a beneficio di tutti gli operatori non finanziari) riguardo la comunicazione degli ulteriori dati richiesti da citata normativa.

Allo stato, tuttavia, la comunicazione in scadenza il prossimo 31 ottobre 2014 dovrà essere effettuata esclusivamente dai soggetti che non dovessero risultare già presenti nel detto archivio INI-PEC (neo iscritti all'albo, associazioni professionali), o da coloro che volessero comunicare un recapito (di posta elettronica certificata), differente da quello già risultante in archivio.



La correttezza dei dati già acquisiti negli elenchi pubblici potrà essere verificata tramite la procedura di consultazione diretta disponibile all'indirizzo https://www.inipec.gov.it/cerca-pec



La comunicazione dell'indirizzo di Pec

Per coloro che risultassero comunque tenuti ad effettuare la comunicazione, va tuttavia segnalato che, a tutt'oggi, l'Agenzia delle Entrate non ha ritenuto di rilasciare alcuna specifica applicazione per la predisposizione del file telematico.

Per la produzione del file da trasmettere, qualora non ci si avvalga di specifiche implementazioni dei software eventualmente utilizzati per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio, si segnala la disponibilità di una applicazione gratuita approntata dalla Infocert, all'indirizzo http://www.legalmail.it/offerta/applicazione indagini.php (previo accettazione delle condizioni di utilizzo del software), rilasciata in relazione ad analogo adempimento previsto per gli operatori finanziari, ma che si ritiene utilizzabile anche con riferimento all'adempimento in scadenza, giacché basata sulle medesime specifiche tecniche.


Per superare correttamente la procedura di controllo (controllo denominato "comunicazioni anagrafe tributaria" - ultima versione rilasciata 2.2.7 del 7/3/2013), sarà necessaria la compilazione di tutte e tre le sezioni contenute nella procedura.



Sezione I

InfoCert s.p.a.
Dati Soggetto Obbligato Codice Fiscale LTIMNL69T01C351H Compilare i data relativi a Persona Fisica o Persona Giuridica. NON COMPILARE AMBEDUE LE SEZIONI
Persona Fisica
Cognome Nome Nome Sesso M Data di Nascita Comune di Nascita Provincia di Nascita CT Inserire la data nel formato GGMMAAAA (esempio : 15122013) CATANIA Inserire la sigla (2 caratteri)
Persona Giuridica
Ragione Sociale Comune della Sede Provincia della Sede Inserire la sigla (2 caratteri)

Sezione II





In particolare, nella terza sezione, si dovrà aver cura di valorizzare il campo "codice operatore" con il codice 16.

Sezione III



Indagini finanziarie

Superato il modesto ostacolo dell'adempimento iniziale di comunicazione della Pec, le effettive problematiche che i professionisti saranno chiamati a districare sono rappresentate dalle richieste di informative che dovessero pervenire dalle Autorità ispettive.

I professionisti sono tenuti a rendere disponibili le informazioni relative all'identità dei titolari effettivi, entro quindici giorni dalla richiesta pervenuta a mezzo Pec.

Tale ulteriore obbligazione implica in primo luogo che il professionista provveda ad attuare un costante "presidio" della propria casella di posta elettronica certificata.

Ciò in quanto la tardiva consultazione dei messaggi pervenuti, stanti gli stringenti termini previsti per il riscontro, potrebbe costare caro: per il mancato od inesatto riscontro si renderebbe applicabile la sanzione amministrativa relativa alla violazione di obblighi derivanti dall'attività istruttoria degli uffici di cui ai nn. 7 bis e 8 bis, comma 1, art. 32 del D.P.R. 600/1973, compresa tra un importo minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 2.065,80.

Ancor più il professionista in questione potrebbe trovarsi nella condizione di non aver provveduto alla identificazione del titolare effettivo come richiesto dalla normativa e la conseguente impossibilità di poter procedere al riscontro non essendo nella disponibilità di dati che, a norma di legge, avrebbe dovuto acquisire dall'interessato.



In tale ipotesi potrebbe concretizzarsi una attività di accertamento nei confronti del professionista, che si troverebbe esposto a sanzioni variabili da un minimo di € 2.600,00 ad un massimo di € 26.000,00.

A pochi giorni dall'effettiva entrata in vigore della nuova obbligazione (rammentiamo che l'obbligo di rispondere alle richieste è già in vigore dal 8 agosto 2014, ma fino al 31 ottobre le stesse possono essere evase in modalità cartacea) sarebbe stato più utile un chiarimento riguardo le modalità tecniche per poter ottemperare regolarmente alle istanze ricevute.

Il provvedimento di agosto si è difatti limitato a sancire il formato grafico da utilizzare alle risposte da allegare alle Pec (Pdf, Jpg, Gif, Tiff), ma senza specificare le modalità di rappresentazione dei dati contenuti nei detti formati grafici.

Altra problematica non affrontata riguarda le c.d. "risposte negative", ovvero la modalità di risposta nel caso pervengano richieste di informazioni relativi a soggetti che non risultano essere clienti del professionista interpellato.

22 ottobre 2014

Vito Dulcamare Massimiliano De Bonis